

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 29/2014

del 1° agosto 2014

- 1) Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento
- 2) Piani di recupero: l'EBA ha pubblicato le Linee Guida
- 3) Gestione del rischio di concentrazione del credito: l'EBA ha pubblicato una versione aggiornata delle Linee Guida
- 4) SEPA (Single Euro Payments Area): pubblicate le nuove FAQ della Commissione Europea
- 5) Borsa Italiana: modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati
- 6) Mini bond: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello sviluppo economico che estende gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI
- 7) Obblighi di adeguata verifica della clientela: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014
- 8) Prodotti finanziari non equity: la Consob ha modificato le modalità con cui trasmetterle i dati relativi ai prodotti finanziari non equity

**1) MECCANISMO UNICO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE:  
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE  
EUROPEA IL NUOVO REGOLAMENTO**

In data 30 luglio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

In considerazione del fatto che la sfiducia negli altri sistemi bancari nazionali e l'instabilità dei mercati sono alimentate anche dalle divergenze tra le norme di risoluzione nei vari Stati membri e le relative prassi amministrative, il Regolamento mira a colmare la mancanza nell'unione bancaria di un processo decisionale unificato sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi di carattere economico e finanziario al fine di meglio integrare il mercato interno dei servizi bancari e di garantirne la stabilità finanziaria e la ripresa economica.

Il Regolamento si applica agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante e ai soggetti definiti all'art. 2 del Regolamento medesimo. È prevista l'istituzione di un Comitato di risoluzione unico, il quale, insieme al Consiglio e alla Commissione e alle autorità nazionali di risoluzione, nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM»), darà applicazione alle regole e alle procedure uniformi stabilite dal Regolamento stesso (cfr. art. 1, par. 2).

Il SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico («Fondo»). L'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri, con il quale questi ultimi si obbligano a trasferire i contributi raccolti a livello nazionale al Fondo e stabiliscono le modalità della progressiva unificazione dei diversi contributi divisi per comparti nazionali del Fondo (cfr. art. 1, par. 3). Si precisa che l'accordo è già stato firmato ma entrerà in vigore quando sarà ratificato dagli Stati membri partecipanti al SRM che rappresentino il 90% del totale dei voti ponderati di tutti gli Stati membri partecipanti.

Il Regolamento troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2016, fatte salve alcune disposizioni derogative e anticipatorie, in relazione alle funzioni del Comitato, del Consiglio e della Commissione.

## 2) PIANI DI RECUPERO: L'EBA HA PUBBLICATO LE LINEE GUIDA

In data 18 luglio 2014 l'EBA ha pubblicato le proprie Linee Guida, sviluppate in collaborazione con l'ESRB (European Systemic Risk Board) ai sensi dell'art. 5(7) della Direttiva Europea 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD). Le Linee Guida precisano la gamma di scenari a cui ricorrere quando si attua un piano di risanamento.

Nello specifico sono delineati una serie di scenari che gli enti dovrebbero tenere in considerazione per testare l'efficacia delle opzioni di risanamento e l'adeguatezza degli indicatori. Gli scenari devono essere progettati tenendo conto delle caratteristiche specifiche della banca coinvolta, quali la sua dimensione e la sua interconnessione con il mercato. Le Linee Guida prevedono per gli enti meno complessi la possibilità di progettare scenari più semplici di quelli richiesti agli istituti di grandi dimensioni, nel rispetto del principio di proporzionalità che l'EBA ha ritenuto necessario applicare.

## 3) GESTIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DEL CREDITO: L'EBA HA PUBBLICATO UNA VERSIONE AGGIORNATA DELLE LINEE GUIDA

In data 30 luglio 2014 l'EBA ha pubblicato, nell'ambito del processo di controllo prudenziale degli istituti bancari, una versione aggiornata delle linee guida inerenti la gestione del rischio di concentrazione del credito. La nuova versione è stata realizzata in conformità con l'Articolo 30 del Regolamento EBA e prevede che venga effettuato un controllo sistematico relativo all'attuazione delle disposizioni da parte delle autorità competenti nei confronti dei loro pari.

Nello specifico, la relazione evidenzia che, da un lato le autorità nazionali competenti devono ritenersi parte integrante del sistema di valutazione del rischio (facente capo, nel suo complesso, alle autorità garanti della concorrenza) e, dall'altro lato, che la concentrazione del rischio è monitorata e valutata in modo costante dal momento che essa costituisce parte integrante del sistema di valutazione del rischio dei singoli enti creditizi.

La gestione del benchmarking è un'attività che viene svolta dall'autorità di vigilanza, che ha ad oggetto il controllo della concentrazione del rischio di credito e che viene condotta

suddividendo il rischio di credito in base al settore, all'industria e / o al paese.

La relazione fornisce anche alcuni esempi relativi alle modalità in base alle quali la vigilanza sulla gestione della concentrazione del rischio del credito può essere condotta: l'uso di registri di credito nazionali centralizzati; la capacità degli istituti di credito di grandi dimensioni di acquisire adeguati dati di credito, i quali sono necessari, sia al fine di analizzare e monitorare efficacemente le concentrazioni di credito, sia per poter produrre in modo automatizzato una serie completa di segnalazioni di vigilanza.

L'aggiornamento si occupa anche di affrontare alcuni "punti deboli" del sistema di vigilanza: ad esempio, in seguito all'aggiornamento, è emerso che alcune autorità di vigilanza non verificano in modo adeguato se gli istituti di credito applicano o meno tecniche forward-looking per l'attenuazione del rischio di credito legato ai fidi indiretti; inoltre, è emerso che solo una parte dell'autorità di vigilanza accerta concretamente se nell'ambito dell'ente creditizio si tenga conto delle esposizioni sottostanti ai rischi di concentrazione del credito, che potrebbero derivare da prodotti complessi, e.g. i prodotti cartolarizzati.

#### **4) SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA): PUBBLICATE LE NUOVE FAQ DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

In data 31 luglio 2014 la Commissione Europea ha pubblicato le proprie frequently asked questions (FAQ) in merito al progetto SEPA (Single Euro Payments Area), ossia l'area unica dei pagamenti in euro.

Le nuove FAQ riguardano, fra l'altro, gli effetti del progetto SEPA sui soggetti titolari di un conto corrente nell'area Euro e per le imprese che operano in area Euro, anche in termini di costi.

#### **5) BORSA ITALIANA: MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI**

A seguito delle modifiche al Regolamento dei Mercati approvate dalla Consob con delibera n. 18973 in data 16 luglio 2014, Borsa Italiana ha modificato le Istruzioni al Regolamento con avviso n. 13626 del 25 luglio 2014.

Le modifiche interesseranno tutti i contratti negoziati nei seguenti mercati: MTA, MIV, MOT (DomesticMOT e EuroMOT), Sedex,

ETFplus, AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale, ExtraMOT e TAH MTF.

In particolare, si segnala la possibilità per Borsa Italiana, in casi eccezionali e su richiesta motivata dell'emittente, di consentire che lo stacco dei dividendi messi in pagamento da emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB, sottostanti contratti derivati negoziati sul mercato IDEM, avvenga in una data di riferimento differente dal primo giorno di mercato successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare.

Per una breve descrizione dei cambiamenti più significativi si rimanda all'aggiornamento normativo n. 28/2014 del 25 luglio 2014.

**6) MINI BOND: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE ESTENDE GLI INTERVENTI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2014, attuativo delle disposizioni del Decreto Legge n. 145 del 2013 ("Destinazione Italia"), che ha esteso gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI anche alle sottoscrizioni di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese da parte di investitori istituzionali.

In particolare, nel Decreto Ministeriale vengono stabiliti le caratteristiche e i requisiti delle operazioni ammissibili, le modalità con cui può essere concessa la garanzia e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo che può essere destinato alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia del Fondo medesimo su operazioni di sottoscrizione di mini bond e su portafogli di mini bond.

Si segnala che l'importo massimo che può essere garantito per ogni singola azienda è pari a 1,5 milioni di Euro.

**7) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO IVASS N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2014 è stato pubblicato il Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014, attuativo dell'art. 7 del d.lgs. 231/2007, contenente le disposizioni inerenti le modalità e le procedure finalizzate a dare corretto

adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. Per quanto concerne i rapporti continuativi, le disposizioni del Regolamento si applicano, al primo contatto utile, a tutti i rapporti in essere a tale data.

**8) PRODOTTI FINANZIARI NON EQUITY: LA CONSOB HA MODIFICATO LE MODALITÀ CON CUI TRASMETTERE I DATI RELATIVI AI PRODOTTI FINANZIARI NON EQUITY**

In data 24 luglio 2014, con la Comunicazione n. 0061982, che fa seguito alla Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006, la Consob ha modificato le modalità di trasmissione dei dati riguardanti le tipologie ed il controvalore collocato di prodotti finanziari non equity emessi dalle banche. La Comunicazione 0061982/2014 riduce l'ampiezza delle informazioni oggetto di segnalazione, e ha ad oggetto le sole informazioni che non sono già state comunicate in sede di avvio dell'operazione.

In merito alle offerte effettuate a valere su prospetti pubblicati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Emittenti, i soggetti vigilati potranno beneficiare di una maggiore fruibilità che deriva dalle specifiche funzionalità del DEPROEM (che è un apposito applicativo informatico che viene utilizzato per l'adempimento in forma dematerializzata degli oneri amministrativi relativi alla pubblicazione dei prospetti), tenuto conto altresì che le informazioni oggetto di segnalazione verranno trasmesse attraverso la compilazione guidata, offerta da apposite maschere rese disponibili dall'applicativo di cui sopra.

La Comunicazione, inoltre, è rivolta ai soggetti che in Italia offrono al pubblico prodotti finanziari diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari i quali consentono di acquisire o sottoscrivere azioni emesse dalle banche, a valere su prospetti approvati dalla Consob ai sensi dell'art. 94 TUF, ovvero pubblicati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Emittenti.

Le modalità di trasmissione dei dati previste dalla Comunicazione entreranno in vigore dal 1° ottobre 2014; pertanto, la Comunicazione n. DEM/6085850 risalente al 27 ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Comunicazione in oggetto, deve intendersi pertanto abrogata.